

MM

005945

091 814 17 11

Bellinzona

26 marzo 2024

Incarti.

Incarto005945

27-03-2024 08:14:15



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**27 MAR. 2024**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 22 febbraio 2024 della cancelleria del Comune di Terre di Pedemonte, con cui è stata chiesta l'approvazione del Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 18 dicembre 2023;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato interposto e il diritto di referendum non è stato esercitato;

visti i preavvisi 26 febbraio 2024 dell'Ufficio dell'energia del DFE e 8 marzo 2024 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER);

ritenuto:

Art. 3

Art. 3 cpv. 3 lett. d)

La competenza di sospendere e a maggior ragione annullare l'erogazione di incentivi previsti in un regolamento compete ex art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC al Legislativo e non all'Esecutivo; il disposto viene quindi stralciato d'ufficio. Si osserva poi che l'aspetto della possibile rinuncia all'erogazione di determinati incentivi viene comunque indicato all'art. 5 cpv. 3 del Regolamento.

~~d) decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi;~~

Art. 3 cpv. 3 lett. e)

Tale disposto è problematico dal profilo del rispetto della protezione dei dati; di conseguenza viene modificato d'ufficio come segue. Resta ben inteso possibile richiedere il consenso all'interessato.

~~e) pubblicare a scopo divulgativo...così come la loro ubicazione.~~

Art. 10 cpv. 2

L'Ufficio dell'energia nel suo preavviso osserva "che la procedura per la richiesta degli incentivi cantonali FER per impianti fotovoltaici realizzati a partire dal 01.01.2024 è stata modificata e che per ottenere gli incentivi per questi impianti non è più necessaria una richiesta preliminare, bensì è sufficiente la richiesta definitiva dopo la messa in esercizio dell'impianto (analogamente a quanto avviene a livello federale). Di conseguenza per gli impianti fotovoltaici messi in esercizio dal 01.01.2024 in poi non verranno più rilasciate decisioni preliminari cantonali (...)

-> L'art. 10 cpv. 2 è da modificare in modo da evitare conflitti dovuti alla differenza procedurale tra incentivi comunali e cantonali FER..."

Sulla scorta di quanto precede l'articolo viene modificato d'ufficio come segue:

"Per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali è già stato riconosciuto **il diritto all'incentivo** da parte dell'autorità cantonale, ..."

Decisione n. 005945 del 26 marzo 2024

Ritenute altresì le seguenti considerazioni, che vanno valutate e tenute in considerazione nell'ottica di una prossima tornata di revisione del Regolamento e nell'ambito dell'applicazione del medesimo, rispettivamente nella stesura dell'Ordinanza d'applicazione:

- L'UACER nel suo preavviso suggerisce di inserire in entrata le principali basi legali di riferimento (lista a disposizione).
- L'Ufficio dell'energia, con riferimento **all'art. 8 cpv. 7** del Regolamento, osserva quanto segue: *"... gli incentivi cantonali per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in alcuni casi, sono comunque erogati anche dove c'è un obbligo di legge (es. impianti fotovoltaici). Questo articolo potrebbe quindi essere in contrasto con l'art. 10.2, dove l'incentivo cantonale è attualmente concesso anche per impianti fotovoltaici, che in alcuni casi sono già obbligatori "a norma di legge" ai sensi del RUEn. In futuro sempre più spesso i cittadini saranno chiamati (obbligati) a fare degli investimenti nelle energie rinnovabili (come ad esempio in caso di sostituzione o riparazioni importanti del riscaldamento), ma riteniamo importante che al momento anche questi interventi siano incentivati.
-> Proponiamo di modificare questo articolo specificando eventuali eccezioni (es. impianti fotovoltaici) in cui gli incentivi comunali verranno comunque erogati anche per misure obbligatorie a norma di legge, oppure introducendo il vincolo degli incentivi comunali a quelli cantonali."*
- L'UACER, in merito agli **art. 15 e 16** per autoveicoli o motoveicoli elettrici e **art. 11 e 17** per installazioni di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici, invita a tenere conto dell'attuale possibilità di beneficiare di un incentivo cantonale per l'acquisto di un nuovo motoveicolo/quadriciclo/triciclo elettrico e per l'installazione di una stazione di ricarica secondo il *Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti* dell'8 marzo 2023.

Ricordato per il resto che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti e relative modifiche va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

decide:

1. È approvato il Regolamento concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile del Comune di Terre di Pedemonte.
2. Sono apportate le seguenti modifiche d'ufficio:
 - Art. 3 cpv. 3 lett. d)
~~d) decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi;~~
 - Art. 3 cpv. 3 lett. e)
e) pubblicare a scopo divulgativo...~~così come la loro ubicazione.~~
 - Art. 10 cpv. 2
"Per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali è già stato riconosciuto ~~il diritto~~ all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, ..."

Decisione n. 005945 del 26 marzo 2024

3. Valgono per il resto le considerazioni espresse nei considerandi.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune di Terre di Pedemonte.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
7. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Terre di Pedemonte;
 - Presidente del Consiglio comunale, p.t. Municipio.Invio interno a:
 - Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch);
 - Ufficio dell'energia del DFE (dfe-energia@ti.ch).

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

L'Ispettore

Manuele Mattioli